



Comune di Settimo Milanese

DIPARTIMENTO FINANZA E BILANCIO
Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL :31/3/2008:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazione d'imposta
- Art. 3 – Determinazione della base imponibile: fabbricati
- Art. 4 – Determinazione della base imponibile: aree fabbricabili e immobili categoria D
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile: terreni agricoli
- Art. 6 – Fabbricati di interesse storico

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 7 – Esenzioni
- Art. 8 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 9 – Assimilazione ad abitazione principale
- Art.10 – Abitazione costituita da due unità immobiliari
- Art.11 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

- Art. 12 – Obbligo di presentazione della dichiarazione
- Art. 13 – Versamenti
- Art. 14 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 15 – Accertamenti
- Art. 16– Attività di controllo
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Rimborso per inedificabilità di aree
- Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 20 – Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.21 – Norme di rinvio
- Art.22 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Settimo Milanese, Provincia di Milano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n° 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque entro i termini previsti dalle leggi in vigore.
2. In caso di mancata approvazione nei termini stabiliti dalla Legge, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 3

Determinazione della base imponibile fabbricati

1. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C, D si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti valori:
 - 100 per i fabbricati che appartengono alla categoria A,C, (ad esclusione delle categorie A/10 e C/1)
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria B
 - 50 per i fabbricati appartenenti alle categorie A/10 e D;
 - 34 per i fabbricati che appartengono alla categoria C/1
2. In caso di variazione della rendita catastale, operata dal catasto edilizio urbano a seguito di errore riscontrato su istanza o ricorso del contribuente, la nuova rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato.
3. In caso di variazione operata dal catasto edilizio urbano, d'ufficio o su istanza del contribuente, nel classamento di fabbricati sui quali sono intervenute modifiche strutturali, la rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di fine lavori.

ART. 4

Determinazione della base imponibile aree fabbricabili e immobili categoria D

1. Il valore imponibile per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di riferimento in cui è ubicato il terreno.
2. I valori delle aree fabbricabili sono determinati avendo riguardo:
 - alla zona territoriale di ubicazione,
 - all'indice di edificabilità (*risultante dal piano regolatore generale, anche se non ancora approvato dalla Regione*);
 - alla destinazione d'uso consentita,
 - agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
 - ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
3. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei seguenti casi:
 - utilizzazione edificatoria dell'area
 - demolizione del fabbricato
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo
 - interventi di ristrutturazione edilizia
 - interventi in ristrutturazione urbanistica
4. Nei suddetti casi la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori, ricostruzione o ristrutturazione.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D.lgs. 15/12/1997, n° 446, allo scopo di consentire gli accertamenti agli uffici comunali, la Giunta Comunale determina periodicamente, e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
6. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.
7. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
8. E' fatta salva, e comunque non si procede con l'attività di accertamento, la possibilità per il contribuente di dichiarare il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 5 del presente articolo.
In tal caso al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo «D», non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato dal valore contabile dell'immobile alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo della costruzione e stratificando anno per anno le spese

incrementative sostenute. Ciascun importo deve essere rivalutato con i coefficienti aggiornati annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita, si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale definitiva.

10. L'attribuzione della rendita catastale definitiva da parte del catasto edilizio urbano opera retroattivamente dalla data della richiesta di accatastamento ad esclusione degli immobili censiti in categoria catastale "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali la rendita catastale definitiva decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica della rendita catastale stessa.

ART. 5

Determinazione base imponibile terreni agricoli

1. Il valore imponibile dei terreni agricoli è determinato dal reddito dominicale risultante dal catasto terreni, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%.
2. Sono da considerarsi terreni agricoli, le aree anche fabbricabili, possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di bestiame.
3. Nella categoria dei terreni agricoli devono essere considerati anche i fabbricati rurali anche se autonomamente iscritti in catasto.
4. La rendita di tali fabbricati confluisce nel reddito dominicale del terreno cui il fabbricato stesso è asservito.
5. La definizione ai fini fiscali di fabbricato rurale è contenuta nell'art. 9 DL n. 557/93, convertito dalla L. 133/94, così come modificato dall'art. 2 del DPR 139/98. I soggetti titolari dei fabbricati rurali devono essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall'art. 2 comma 37 D.L. 262/06 convertito dalla L. 286/06.
6. I terreni incolti. Non sono tali i terreni provvisoriamente non coltivati per rotazione o per contributi comunitari
7. Gli orticelli coltivati occasionalmente senza alcuna attività agricola, ovunque ubicati e purchè non siano edificabili;

ART. 6

Fabbricati di interesse storico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L.01/06/1939, n° 1089, la base imponibile, rivalutata del 5%, è costituita dal valore che risulta applicando il coefficiente di legge 100, alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle attribuite alle abitazioni, per il numero dei vani nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
2. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari metri quadrati 18.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 7 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.lgs. 30/11/1992, n° 504, si dispone, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), del D.lgs. 446/97, l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono, inoltre, da considerare esenti:
 - a) gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge n. 222/85 dalle organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e che siano iscritte ai sensi dell'art. 11 all'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze
 - b) gli immobili posseduti e condotti da artigiani e commercianti situati su strade chiuse al traffico per lavori pubblici disposti dal comune che si protraggano per oltre 6 mesi (art. 1, comma 86, L. 549/95).
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, gli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto. (art. 2 legge n. 206/03)
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 8

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.lgs. 15/12/1997, n° 446, si considera parte integrante dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, la sua pertinenza, anche se in quota parte, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali, ad esempio, garage, box, posti auto, soffitte, cantine, classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, con esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività produttive.
3. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota non già assorbita dall'abitazione principale.

4. Resta, altresì, fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ART. 9

Casi particolari di abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e), del D.lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori-figli), sono considerate abitazioni principali purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica
A tal fine l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, deve essere posseduta integralmente (100%) dai soggetti di cui al paragrafo precedente, titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento.
A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali senza applicazione della detrazione prevista per le stesse.
Quale condizione necessaria per poter usufruire della predetta agevolazione, è obbligatorio presentare ogni anno apposita dichiarazione, predisposta dal Comune e dallo stesso messa a disposizione dei contribuenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.lgs. 504/92 le disposizioni previste per l'abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari nonché per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero purché la stessa non risulti locata. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/98, sono equiparate all'abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli alloggi dati in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della medesima legge (*contratto concordato*)
Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, mediante produzione di copia del contratto di locazione debitamente registrato.

ART.10

Abitazione costituita da due unità immobiliari

1. Un'abitazione costituita da due o più unità immobiliari accatastate separatamente, ovvero in possesso di rendite catastali distinte, non può essere considerate unite ai fini della fruizione dell'agevolazione per abitazione principale. Le unità immobiliari vanno pertanto considerate distintamente e solo una delle stesse potrà usufruire della detrazione suddetta.

2. Per poter ottenere l'agevolazione per abitazione principale per le diverse unità immobiliare sarà necessario formulare una richiesta di accatastamento unitario dei diversi cespiti. A tal fine l'agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla predetta unificazione.

ART. 11

Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. h), del D.lgs. 446/97, ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune, l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di:
 - a) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie di cui all'art. 3.1.13 «Dichiarazione di alloggio inabitabile» del vigente Regolamento comunale di igiene approvato con delibera di C.C. n° 68 del 13/06/91.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4/1/1968, n° 15, come modificata dalla legge 15/05/97, n° 127, da presentare entro la data del pagamento della prima rata in acconto e nella quale occorre dichiarare:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale situazione è stata accertata con perizia da un tecnico abilitato e redatta secondo i criteri già esposti;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma 4, lett. b) e del successivo comma 6 mediante l'Ufficio tecnico comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. Il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
7. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

ART. 12

Obbligo di presentazione della dichiarazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della Legge 296/06 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007, che fissa l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, a partire dall'anno 2008, non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI se non nei seguenti casi:
 - coloro che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale;
 - soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato sulla detrazione abitazione principale;
 - variazioni relative alla titolarità e alla quota di possesso degli immobili, con particolare riferimento a quelli inclusi nella dichiarazione di successione;
 - costituzione o estinzione dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
 - unità immobiliari per le quali siano variati rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
 - variazioni di caratteristiche dell'immobile (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
 - compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile
 - attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
 - nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
 - sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;
 - soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 D.Lgs. 504/92.
 - immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura
 - immobili compresi nelle procedure concorsuali e di amministrazione controllata, il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti in materia di ICI
 - immobili di esecuzione forzata, per espropriazione immobiliare, il possessore degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di ICI sino alla data del decreto di trasferimento degli stessi

ART. 13

Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare o possessore di diritto reale di godimento anche per conto degli altri contitolari, purché:
 - a) l'imposta, relativa all'intero immobile, sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - b) venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del comune, l'immobile cui i versamenti si riferiscono;
 - c) vengano precisati i nominativi degli altri contitolari soggetti passivi.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28/3/2007 avente per oggetto: "Individuazione ed applicazione degli interessi e del limite minimo ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di rimborso dei tributi comunali", i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a € 3,00.
3. Il curatore o il commissario liquidatore, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta, per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per calcolare i mesi di possesso nell'anno si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni, si computa per intero il mese di 30 giorni, quando il possesso si è protratto almeno per i primi 15 giorni, mentre, infine, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
5. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'ICI con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si prevede per il contribuente la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti ICI.

ART. 14

Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.lgs. 446/97, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, è ammesso:
 - a) il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - b) il differimento di sei mesi del pagamento da parte degli eredi di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di decesso del de cuius.

ART. 15 **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio per le omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m), del D.lgs. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l'istituto *dell'accertamento con adesione*, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n° 218.
4. Per quanto riguarda la misura degli interessi e del limite minimo ai fini dell'emissione dei relativi avvisi di accertamento e dei provvedimenti di rimborso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°, n° 12 del 29/03/2007.

ART. 16 **Attività di controllo**

1. Il Funzionario Responsabile ICI, verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Funzionario può:
 - Invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti che non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;
 - Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati;
 - Richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.lgs. 446/97, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale, da determinarsi annualmente da parte della Giunta Comunale, delle somme derivanti dall'attività di controllo, rilevate sulla base delle risultanze del Servizio Tributi, è destinata al potenziamento del Servizio stesso. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:
 - a) Sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
 - b) Perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;

- c) Attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L.. Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione decentrata.

ART. 17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al comma 4 dell'art. 15;

ART. 18

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.lgs. 446/97, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso spetta per 5 anni ad esclusione delle aree soggette a vincolo espropriativo per le quali il termine è decennale. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.
4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione definitiva.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
 - b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate.

ART. 19

Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad

accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accertamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Agenzia del Territorio competente, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 Legge 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 della Legge 662/1996.

ART. 20 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.lgs. 31/12/1992, n° 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 22 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.10 del 28/03/2007.